



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BUDRIO

VIA GIOVANNI XXIII N.2 – 40054 BUDRIO (BO) – Tel. 0516920614

C.F. 91201420378 - C.M. BOIC86900R - Codice Univoco: UFDIYR

e-mail: [boic86900r@istruzione.it](mailto:boic86900r@istruzione.it) – pec: [boic86900r@pec.istruzione.it](mailto:boic86900r@pec.istruzione.it) – sito: [www.icbudrio.edu.it](http://www.icbudrio.edu.it)

## REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

**Modificato con delibera del Collegio Docenti del 26/10/21**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- VISTO** il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 9 settembre 2020;
- CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
- CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2019 con delibera del Consiglio di Istituto n. 53;
- CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico a disposizione;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

### **PROPONE**

la delibera del presente Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI).

#### **Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione**

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della DDI dell'Istituto Comprensivo di Budrio.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 20 del 27/10/2020, e dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 91 del 29/10/2020 e aggiornato con delibera n. del Collegio docenti del 26/10/2021.

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

4. Il dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola.

#### **Art. 2 - Premesse**

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando gli strumenti informatici e tecnologici a disposizione.

2. Per DDI si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell'Istituto Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza, con l'ausilio di piattaforme digitali e di nuove tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che contribuisce ulteriormente a garantire il diritto all'apprendimento, di alunni o di interi gruppi classe, sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena. La DDI è rivolta anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. La DDI inoltre è uno strumento utile per far fronte a particolari esigenze di apprendimento, quali quelle dettate da assenze prolungate (oltre 30 gg anche non continuativi) anche dovute a ospedalizzazione o terapie mediche

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per:

- approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
- personalizzazione dei percorsi dettata da bisogni educativi speciali e recupero degli apprendimenti;
- arricchire le pregresse competenze digitali;
- migliorare l'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento.

5. Le attività digitali integrate possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti; entrambe concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- attività sincrone, svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti;
- attività asincrone, senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti.

Non rientra tra le attività di DDI asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti.

6. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione.

7. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la fattibilità delle attività proposte. Deve garantire un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, nonché un adeguato livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, come stabilito nei Piani Didattici Personalizzati. La proposta della DDI deve garantire omogeneità nell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Indicazioni nazionali e declinati nel Curricolo dell'Istituto.

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta collaborazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe, curando l'interazione tra insegnanti e studenti, sia in presenza che attraverso la DDI. I docenti di sostegno predispongono materiale individualizzato o personalizzato da far fruire sia agli alunni con disabilità, in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato, sia ad altri studenti della classe che necessitino di recupero o consolidamento degli apprendimenti.

9. Le funzioni strumentali per la tecnologia digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:

- attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente;
- definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
- attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli studenti dell'Istituto.

### **Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo**

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:

- Il Registro elettronico ClasseViva che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari;
- La Google Suite for Education (o GSuite) in dotazione all'Istituto, associata al dominio della scuola, che comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom.
- Go to Meeting, piattaforma per riunioni on line in gruppi fino a 150 partecipanti
- Redoc, piattaforma didattica per acquisire o consolidare le competenze di base di italiano, matematica e inglese. Essa è rivolta in modo particolare agli studenti della scuola primaria, ma presenta anche contenuti, sotto forma di gioco, utili alla scuola dell'infanzia.

2. Nell'ambito della DDI in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte, come da orario settimanale delle lezioni della classe e specificano l'argomento trattato e/o l'attività svolta. I docenti indicano l'assenza degli studenti in corrispondenza delle ore di lezione svolte.

3. Nell'ambito delle DDI in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro di classe, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti, lasciando un tempo congruo per lo svolgimento e la consegna.

4. L'insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom e invita al corso tutte gli alunni della classe, utilizzando gli indirizzi email di ciascuno.

#### **Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico**

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, per l'intero istituto o per uno o più gruppi classe, la programmazione delle lezioni in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale stabilito come segue:

- **Scuola dell'infanzia:** attività in modalità asincrona relativa ai 5 campi di esperienza, inviate quotidianamente ai bambini. Per le attività in modalità sincrona, si prevedono almeno 3 incontri settimanali in videoconferenza di 1h, per lettura di storie a tema, attività di racconto condiviso, gioco di relazione etc.
- **Scuola primaria:** si prevedono 40 moduli orari settimanali di 45 minuti per tutte le classi. Nei 15 minuti restanti da ogni modulo orario il docente rimarrà collegato in piattaforma consentendo agli alunni momenti di pausa, conversazione libera nel gruppo, oppure fornendo chiarimenti in merito ad argomenti trattati nel corso della lezione.
- **Scuola secondaria di I grado:** si prevedono 30 moduli orari settimanali di 50 minuti per tutte le classi. Nei 10 minuti restanti da ogni modulo orario il docente rimarrà collegato in piattaforma, consentendo agli alunni l'accesso e l'uscita ordinata dalla piattaforma, oppure fornendo chiarimenti in merito ad argomenti trattati nel corso della lezione.

Relativamente agli studenti in situazione di handicap, il docente di sostegno, in relazione alle indicazioni contenute nel PEI e sentita la famiglia dell'alunno, potrà valutare l'opportunità di ridurre i moduli orari in presenza o il tempo di collegamento nel corso degli stessi.

#### **Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone**

1. All'inizio della lezione on line, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

2. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di dividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- Tenere telecamera e microfono accessi durante il collegamento, salvo diversa indicazione da parte del docente. In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso.
- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma.
- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, preferibilmente dotato di cuffie (per garantire la privacy

della lezione in corso, degli interventi dei compagni di classe e, non di meno, per evitare disturbi con eventuali rumori di fondo), in un ambiente adatto all'apprendimento, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività. La mancata accensione di telecamera e/o microfono da parte dello studente, sarà considerata come mancata presenza a lezione.

La partecipazione alla video-lezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata dalla studentessa o dallo studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla video-lezione e l'assenza dovrà essere giustificata.

#### **Art. 6 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali**

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studenti, famiglie, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

#### **Art. 7 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità**

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, saranno avviate, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona sulla base dell'orario settimanale.

2. Sia nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 riguardino singoli studenti o piccoli gruppi, sia nel caso di studenti considerati in condizione di fragilità, con il coinvolgimento del Consiglio di classe, nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.

### **Art. 8 Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI per singolo alunno/piccolo gruppo**

In caso si debba attuare la DDI in modalità sincrona per singoli alunni o per piccoli gruppi si prevede la seguente scansione settimanale:

- nella **scuola dell'infanzia** saranno proposte attività in modalità asincrona e verrà attivato un momento di collegamento a distanza tra il bambino assente e il resto del gruppo classe, sotto forma di video-saluto.
- relativamente alla **scuola primaria**, saranno proposte le stesse modalità di svolgimento previste in caso di DDI in modalità unica, attraverso il collegamento sincrono con la classe in presenza.
- per la **scuola secondaria di primo grado**, saranno proposte le stesse modalità di svolgimento previste in caso di DDI in modalità unica, attraverso il collegamento sincrono con la classe in presenza.

### **Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità**

1. In merito alla possibilità per il personale docente, sottoposto a sorveglianza sanitaria, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione.

### **Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti**

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza.

2. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.

3. La valutazione è condotta utilizzando gli stessi criteri di valutazione elaborati all'interno dei diversi dipartimenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI degli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

### **Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali**

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.

### **Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy**

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle

proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

## 2. Gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

- a) Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della Google Suite for Education, comprendente anche l'accettazione della Netiquette ovvero dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;
- c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo,
- d) Leggono il presente regolamento e si fanno carico degli impegni riguardanti la DDI.